

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE E DEFINIZIONE CRITERI DI RIPORTO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTI DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90. (adottato con deliberazione della G.C. n. 19 del 17/03/2015)

* * *

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis ,7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006,n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno, senza qualifica dirigenziale.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art.2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, consolidamento, adeguamento normativo, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.
4. Nel caso di appalto integrato e comunque in ogni caso quando eventuali prestazioni di progettazione sono poste a carico di soggetti esterni, o comunque per le procedure per le quali è posto a base di gara solo una parte dei tre livelli di progettazione, si procederà alla liquidazione dell'incentivo di progettazione esclusivamente per l'incidenza percentuale degli stadi di progettazione effettuata secondo la seguente valorizzazione:

Progetto preliminare	25%
Progetto definitivo	50%
Progetto esecutivo	25%

TOTALE 100% (percentuale dell'incentivo attribuito al personale che ha partecipato alla progettazione)

Le quote parziali dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate all'esterno costituiscono economie.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, con atti di programmazione l'ente individua la tipologia degli acquisti e gli ambienti cui destinare le risorse di cui trattasi.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, impegnati nell'attività di progettazione e valutazione dei progetti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio e Progettazione, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Gli stessi responsabili possono, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Gli stessi responsabili verificano il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici e amministrativi delle figure indicate all'art. 92 comma 7-ter del Codice dei Contratti che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, collaborano alla complessiva realizzazione delle opere di che trattasi attraverso attività diverse (redazione disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, contabilità ecc.) ;
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Settore preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Qualora la progettazione parziale o alcune prestazioni siano affidate a tecnici esterni all'Amministrazione, saranno liquidate al personale dell'ufficio tecnico le quote spettanti per le mansioni svolte.

Parimenti qualora la progettazione sia eseguita da tecnici dipendenti dell'amministrazione saranno decurtate le quote spettanti per eventuali mansioni svolte da tecnici esterni.

Qualora la progettazione sia eseguita completamente da tecnici esterni all'amministrazione, non sarà riconosciuto alcun compenso al personale dell'ufficio tecnico, compreso il RUP.

3. Tenuto conto della particolare complessità delle opere da realizzare si stabiliscono le seguenti misure dell'incentivo da definire con l'approvazione del progetto:

Per progetti di importo superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 60-70% dell'incentivo (2%);

Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del (pari all'70-80% dell'incentivo (2%): in entrambi i casi la ripartizione avverrà secondo le seguenti percentuali:

a) Responsabile del procedimento	quota pari al 9%
b) Progettazione architettonica	quota dal 16% al 23%
c) Progettazione strutturale	quota dal 5% al 7%
d) Progettazione impiantistica	quota dal 5% al 6%
e) Capitolati ed osservatorio	quota dal 1,5% al 2%
f) Direzione lavori architettonica	quota dal 9% al 11%
g) Direzione lavori strutturale	quota dal 2,5% al 3%
h) Direzione lavori impiantistica	quota dal 1,5% al 2%
i) Collaudatore	quota dal 13% al 15%
l) Coordinatori della sicurezza	quota dal 9% al 10%
m) Contabilità	quota dal 1,5% al 2%
n) Collaboratori	quota dal 9% al 10%
totale	100%

4. Qualora la progettazione o altre prestazioni siano affidate a tecnici esterni all'Amministrazione, saranno liquidate al personale dell'ufficio tecnico le quote spettanti per le mansioni svolte.

Parimenti qualora la progettazione sia eseguita da tecnici con qualifica dirigenziale non darà diritto ad alcun incentivo.

Capo III Termini temporali e penalità

Art. 6. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7. Riduzione a causa di prolungamento dei tempi di esecuzione ed aumento dei costi

1. In caso di incremento dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso offerto in sede di gara, l'incentivo sarà ridotto secondo le seguenti percentuali:

- Ritardo fino a 30 gg: riduzione dell'incentivo complessivo del 10%
- Ritardo fino a 90 gg: riduzione dell'incentivo complessivo del 30%
- Ritardo maggiore di 90 gg: riduzione dell'incentivo complessivo del 70%

In caso di incremento ingiustificato dei costi previsti rispetto al progetto esecutivo approvato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, l'incentivo sarà ridotto secondo le seguenti percentuali:

- Aumento dei costi entro il 10%: riduzione dell'incentivo complessivo del 10%
- Aumento dei costi entro il 20%: riduzione dell'incentivo complessivo del 20%
- Aumento dei costi oltre il 20%: riduzione dell'incentivo complessivo del 70%

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Settore preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

La liquidazione di tutte le somme relative alle diverse fasi del procedimento (RUP, progettazioni, direzione dei lavori, sicurezza, collaudo, ecc) avverrà in un'unica soluzione per ogni opera, alla fine dei lavori e del procedimento, previa verifica dell'atto finale (collaudo o certificato di regolare esecuzione o similare)

2. Le somme accantonate saranno erogate agli aventi diritto nel modo seguente:

a) l'importo relativo alla progettazione/DL/Sicurezza/CRE chiusa nel 1° semestre dell'anno verrà corrisposto entro il successivo mese di Luglio;

b) l'importo relativo alla progettazione/DL/Sicurezza/CRE chiusa nel 2° semestre dell'anno verrà corrisposto entro il successivo mese di Gennaio.

Allo scopo il Responsabile dell'Ufficio competente, provvede con determinazione alla liquidazione dei fondi sulle progettazioni eseguite riportante l'opera progettata e analiticamente le somme da suddividersi tra i dipendenti aventi diritto secondo le percentuali sotto indicate nel presente articolo.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V Norme finali

Articolo 9. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati (intendendosi con ciò il completo espletamento dell'attività da compensare) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 (Legge 114 del 11 agosto 2014), ovvero 19/08/2014, che saranno liquidati, secondo la disciplina previgente, ad eccezione del tetto massimo che non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.